

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6649 del 29/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CROCIANI E ROSSI SOCIETA' AGRICOLA DI CROCIANI GIOVANNI E C. S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Campospedale n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento suini da ingrasso sito nel Comune di Cesena, Via Vicinale Bertozzi n. 351, fraz. Borello
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6874 del 29/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CROCIANI E ROSSI SOCIETA' AGRICOLA DI CROCIANI GIOVANNI E C. S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Campospedale n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento suini da ingrasso sito nel Comune di Cesena, Via Vicinale Bertozzi n. 351, fraz. Borello

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Auto- rizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale tra- sferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali"* che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"*;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/07/2021, acquisita al Prot. Unione 24840 e da Arpae al PG/2021/105534 del

06/07/2021, da **CROCIANI E ROSSI SOCIETA' AGRICOLA DI CROCIANI GIOVANNI E C. S.S.** avente sede legale in Comune di di Bagno di Romagna, Via Campospedale n. 21, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento suini da ingrasso sito nel Comune di Cesena Via Vicinale Bertozzi n. 351, fraz. Borello, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura;
- Valutazione Impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che la ditta è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 259 Prot. Prov.le 95039 del 27/06/2013 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Atteso che, a seguito della diminuzione del numero massimo di capi allevabili, al di sotto della soglia di AIA (2.000 suini), la ditta ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto e la contestuale archiviazione dell'AIA, che sarà revocata solo a seguito del rilascio del presente Atto;

Visto che con Nota Prot. Unione 30703 del 20/08/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/130110, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che, a seguito di rilascio di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 19/10/2021, la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 37873- 37874-37875 e da Arpae ai PG/2021/164076-164099;

Atteso in data 07/12/2021 e 13/12/2021, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai PG/2021/188439 e 190890;

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 169294 del 24/11/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/182182, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"(...) Vista l'allegata Dichiarazione, datata 23 settembre 2021 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (...) si prende atto della Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione;"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/12/2021;
- Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 08/11/2021;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura: Atto Prot. Com.le 169294 del 24/11/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/182182, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **CROCIANI E ROSSI SOCIETA' AGRICOLA DI CROCIANI GIOVANNI E C. S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **CROCIANI E ROSSI SOCIETA' AGRICOLA DI CROCIANI GIOVANNI E C. S.S.** (C.F./P.IVA 00338850407) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Campospedale n. 21, **per l'insediamento adibito ad allevamento suini da ingrasso sito nel Comune di Cesena, Via Vicinale Bertozzi n. 351, fraz. Borello.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di trasmettere il presente atto all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di questo Servizio per la successiva revoca dell'atto di AIA di cui è in possesso l'allevamento.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera mediante Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 259 prot. n. 95039 del 27/06/2013 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena. A seguito della diminuzione del numero massimo di capi allevabili, al di sotto della soglia di AIA (2.000 suini), la ditta ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del Dlgs 152/06 e s.m.i. all'interno dell'AUA in oggetto, e la contestuale archiviazione dell'AIA.

L'attività di allevamento è relativa ad un numero massimo di 1.999 suini da ingrasso per 365 gg/anno per cicli della durata dipendente dall'origine della razza dei capi allevati (160/170 giorni per le razze danesi e 200/210 giorni per le razze italiane) e si svolgerà all'interno di n. 3 capannoni (identificati con lettere A, B e C). Sono presenti anche un capannone ad uso deposito attrezzi agricoli, due laghi di stoccaggio dei liquami destinati allo spandimento sui terreni, una vasca dell'impianto ossigenazione dei liquami non più utilizzata, strutture di servizio e locali tecnici.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione del fatto che trattasi di stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera con l'AIA n. 259 prot. n. 95039 del 27/06/2013.

Con nota PG/2021/115991 del 23/07/2021 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/115996 del 23/07/2021 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica ed al Comune di Cesena – Settore Ambiente e Tutela del Territorio una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera, tenuto conto delle possibili problematiche inerenti esalazioni maleodoranti provenienti dall'allevamento.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Cesena con nota prot. n. 2021/0321746/P del 19/11/2021, acquisita al protocollo PG/2021/178185 del 19/11/2021, ha espresso quanto segue:

“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2021/0214044/A, il 03/08/2021, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 25/10/2021 con prot. N. 2021/0297595/A, prodotte dalla Ditta Crociani e Rossi Soc. Agr. riguardo all'allevamento sito in Via Vicinale Bertozzi, 351 – Borello – Cesena:

si esprime parere favorevole per quanto di competenza con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpa – Servizio Territoriale”.

Con nota PG/2021/191985 del 15/12/2021 il Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al

rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

“...omissis...

Descrizione delle strutture e del ciclo produttivo da Relazione Tecnica

I tre capannoni identificati con lettere A, B e C hanno box multipli con stabulazione su pavimento pieno e sono dotati di corsia esterna piena. Il ciclo produttivo è finalizzato all'ingrasso dei suini che inizia con suinetti svezzati, dal peso di circa 25/30 kg cadauno, che vengono allevati per circa 6/7 mesi, fino al raggiungimento del peso di circa 160 kg/capo.

Le superfici dei box all'interno dei capannoni sono le seguenti:

...omissis...

A fine ciclo i capi vengono ceduti, dopodiché nei locali vuoti vengono effettuate, durante il periodo di vuoto sanitario, le operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione dei locali.

Le deiezioni (liquami) vengono stoccate nei lagoni a servizio dell'allevamento e successivamente indirizzate allo spandimento per l'utilizzazione agronomica dei terreni condotti dalla ditta ed in concessione ad essa.

Il mangime arriva settimanalmente mediante autocisterne e viene stoccato nei silos S1 S2 ed S3 dalla capienza di 120 q.li cadauno ed S4 di 90 q.li, mentre gli altri prodotti (disinfettanti, detergenti, ratticidi) vengono sistemati nell'apposito locale mentre i medicinali ed i vaccini in apposito armadietto.

L'acqua impiegata per l'alimentazione dei suini viene prelevata dal pozzo e dall'acquedotto e stoccata in due cisterne da dove parte la linea che va ad allacciarsi al sistema di lavaggio delle corsie di defecazione. La pulizia ed il lavaggio giornaliero delle superfici di allevamento avviene procedendo al raschiamento manuale delle deiezioni nei pavimenti dei box; le deiezioni vengono quindi sospinte manualmente nelle corsie esterne di defecazione e da qui convogliate, tramite lavaggio giornaliero ad alta pressione, nel sistema fognario dei liquami. Nei capannoni è presente un sistema di raffrescamento ad acqua utilizzato per circa 92 gg/anno, per una durata complessiva di 1,5 ore/giorno.

Il gasolio, utilizzato per l'alimentazione dei termoconvettori carrellati impiegati per il riscaldamento dei locali nelle prime fasi di ambientamento dei suinetti e dell'idropulitrice impiegata per le operazioni di pulizia a fine ciclo con lavaggio ad alta pressione degli ambienti dall'allevamento, viene stoccato nell'apposito serbatoio.

In allevamento è presente un generatore per la produzione di energia elettrica che per il funzionamento viene azionato dalla presa di forza della trattrice tramite albero cardanico.

I liquami prodotti dagli animali dalle corsie di defecazione piene finiscono nei pozzetti di raccolta e da questi passano poi nella vasca posta sotto il separatore e quindi in un primo lagone di raccolta dove avviene la fase di decantazione, per poi essere ripresi e inviati nel secondo lagone di stoccaggio tramite stazione di pompaggio. Successivamente, i liquami vengono utilizzati dall'azienda come ammendanti ai fini della fertirrigazione dei terreni.

Nell'area delle Vasche A e B sono presenti quattro piezometri di controllo utilizzati al bisogno per effettuare prelievi di campioni idrici da sottoporre ad analisi per la verifica della possibile interferenza delle strutture utilizzate per la gestione degli effluenti di allevamento con la circolazione idrogeologica della falda libera.

La ditta, per ragioni di benessere animale e per garantire migliori condizioni di pulizia delle stalle, con benefiche ricadute in termini di emissioni in atmosfera, dichiara di mantenere una densità inferiore alla massima consentita dalla vigente normativa.

Quadro riassuntivo e caratteristiche delle emissioni da Relazione Tecnica

Gli inquinanti potenzialmente presenti nelle emissioni sono polveri e molecole organiche odorigene derivanti prevalentemente dalle deiezioni e dalla traspirazione degli animali. Le emissioni in atmosfera provengono principalmente dalla stabulazione degli animali negli ambienti di ricovero, dallo stoccaggio dei liquami e dal loro spandimento sui terreni. Nel sito non sono presenti punti di emissione relativi a emissioni convogliate, in quanto in allevamento non sono presenti estrattori d'aria, pertanto, in allevamento sono presenti solo superfici di emissione naturale (finestre, fori di aerazione, lagoni stoccaggio liquame, ecc.).

Nei capannoni il ricambio di aria avviene in maniera naturale tramite l'entrata e l'uscita dalle finestre nelle pareti laterali e dal cupolino e finestre presenti sul tetto: nel capannone A le finestre sono presenti nelle pareti laterali dei lati Sud, Nord e Ovest, sul tetto è presente una finestra. Nel capannone B le finestre sono presenti nelle pareti laterali rivolte a Sud e Nord e sul tetto. Il capannone C è dotato di due finestre poste sui lati Nord e Sud oltre che da un cupolino sul tetto.

Sono presenti sui lati Sud ed Est del sito produttivo le barriere vegetali, costituite da vegetazione naturale e spontanea, composte prevalentemente da essenze arboree appartenenti alla specie Pioppo nero e secondariamente alla specie Salice bianco e Robinia. Sul Lato Sud del capannone A, fra i capannoni di

allevamento denominati B e C e sul lato Nord del capannone C sono presenti barriere vegetali artificiali costituite da Querce, Roverelle, Cipressi di Leyland ed Aceri. Le barriere dei lagoni di stoccaggio dei liquami sono presenti sui lati Nord, Ovest e Sud degli stessi, costituite da Cipresso di Leylandii. Le barriere artificiali al bisogno vengono irrigate, in particolare quelle poste a ridosso dei capannoni di allevamento.

I liquami prodotti vengono inviati dalle corsie di defecazione nei pozzetti di raccolta posti dietro ai capannoni e da qui, tramite pompaggio nel primo lagone di stoccaggio, dove avviene la decantazione dei solidi, da questo, mediante sollevamento a pompa, inviati al secondo lagone di stoccaggio.

La superficie emissiva degli stoccaggi è di: vasca A = 1188,62 mq, vasca B = 1066,78 mq, vasca C = 198 mq. Al fine della riduzione delle emissioni, sulla superficie del liquame stoccato nei lagoni A e B è presente uno strato di Leca (argilla espansa) galleggiante che, formando una pellicola sulla superficie emissiva dei lagoni contiene la diffusione delle emissioni odorigene e ammoniacali nell'ambiente. La Vasca C non viene utilizzata, di norma, per lo stoccaggio dei liquami, fatto salvo il suo utilizzo in casi di emergenza.

Ai fini della distribuzione dei liquami provenienti dall'allevamento, la ditta è dotata dei seguenti mezzi:

- carro botte con assolcatore trainato dalla trattrice per il trasporto e la distribuzione;
- camion dotato di botte per il trasporto e la distribuzione.

Gli spandimenti si effettuano principalmente con la tecnica "dell'iniezione profonda", limitando l'impiego della tecnica del "solco aperto" ai terreni pianeggianti o con pendenze limitate. Tale tecnica prevede la distribuzione nel solco grazie al camion botte che, percorrendo il campo lungo il solco aperto con l'aratro ne riversa il liquame all'interno del solco stesso per la sua lunghezza; una volta terminata la distribuzione nel solco questo viene richiuso con la contestuale apertura di un altro solco accanto, nel quale l'operazione viene ripetuta; con tali modalità, la tecnica è da ritenersi assimilata alla tecnica "incorporazione entro 4 ore". Tale tecnica viene impiegata su massimo il 20% dei liquami distribuiti, pertanto l'80% delle distribuzioni dei liquami viene effettuato con il sistema dell'interramento diretto.

...omissis...

Nella tabella sottostante viene riportata la riduzione delle emissioni di ammoniaca mettendo a confronto le emissioni prodotte (nelle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento) senza l'applicazione delle BAT di stoccaggio e spandimento e con un sistema di stabulazione BAT tratto da AVG, con le emissioni derivanti dall'applicazione della tecnica in essere (PTP con corsia di defecazione esterna piena) e delle BAT di stoccaggio e spandimento.

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) con l'applicazione delle BAT gestionali e stabulazione con pavimento pieno senza paglia (assimilato a REF) - situazione reale	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione con tecnica di stabulazione BAT (BAT 30.a. PTF o PPF con raschiatore) e senza BAT gestionali
Emissioni in fase di stabulazione	5623	3655
Emissioni in fase di trattamento	-	-
Emissioni in fase di stoccaggio	1537	3310
Emissioni in fase di distribuzione	1011	6797
Totale emissioni diffuse	8172	13762
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	59	

Con il sistema di stabulazione adottato (assimilato a quello di riferimento), le tecniche di alimentazione adottate (alimentazione multifase), la tecnica di stoccaggio e le tecniche di spandimento, la riduzione delle emissioni complessive, rispetto ad un sistema di stabulazione BAT (esempio con PTF o PPF con raschiatore), è pari al 59% anche se la tecnica di stabulazione adottata per le caratteristiche dell'impianto esistente non è BAT.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato e valutato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati, oltre a quanto di seguito indicato:

- Il numero di suini allevati dovrà sempre rispettare il limite massimo autorizzato di 1999 capi.

- Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento e da mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- La ditta dovrà controllare il regolare funzionamento dell'impianto di raffrescamento dotato di ugelli. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua. L'impianto di raffrescamento dovrà essere attivato dal 01/06 al 15/09 di ogni anno, con l'esclusione di eventuali giornate con basse temperature. Entro il 31 maggio 2022 dovrà essere installato un sistema di registrazione in continuo che consenta di verificare l'utilizzo dell'impianto di raffrescamento (data, ora, durata).
- Il gestore dovrà garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni, dovrà porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie e la loro pulizia corporea governando gli sprechi idrici.
- Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata dovranno essere mantenute adeguate condizioni di pulizia dei pavimenti e di conseguenza dei capi in allevamento. Si dovrà agevolare l'allontanamento delle deiezioni dai locali di stabulazione attraverso l'accurata pulizia dei box, eseguita con adeguata periodicità e la densità animale dovrà essere ottimale in ogni stadio di crescita.
- Il livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri dovrà mantenersi sempre inferiore ai limiti di BAT-AEL corrispondente a 3,6 Kg di ammoniaca/posto animale/anno.
- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre sempre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- La copertura delle vasche tramite argilla espansa impermeabilizzata dovrà essere effettuata e mantenuta in modo tale da interessare l'intera superficie. Entro il 31 maggio 2022, la copertura delle vasche di stoccaggio del liquame con argilla espansa impermeabilizzata dovrà essere resa conforme a quanto disposto dal punto 4.6.1 delle BAT C realizzando uno strato galleggiante di spessore pari ad almeno 10-12 cm.
- Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano ulteriori problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero la gestione dell'allevamento non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 individuando soluzioni tecnico-gestionali idonee a ridurre le emissioni odorigene tramite un Piano di Gestione degli Odori con il relativo monitoraggio (BAT 26) (BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017)).
- Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di "polveri", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente.
- La ditta è tenuta a rispettare il limite di 4 ore relativamente all'intervallo fra lo spandimento agronomico del 20% degli effluenti e l'incorporazione nel suolo nei terreni arativi o su colture che consentono la lavorazione del terreno.
- Le barriere vegetali presenti sui lati Sud ed Est del sito produttivo, sul lato Sud del capannone A, fra i capannoni di allevamento denominati B e C e sul lato Nord del capannone C nonché quelle sui lati Nord, Ovest e Sud dei lagoni di stoccaggio dovranno essere **infoltite** (come dichiarato nella Relazione Tecnica di

livello 2 di "Studio di Impatto Odorigeno") mantenute ed adeguatamente curate sostituendo nel corso degli anni, le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte). Per la sostituzione delle fallanze dovranno essere utilizzate essenze autoctone, cioè tipiche del territorio (ad es. aceri campestri, carpini, roverelle o altre specie autoctone d'alto fusto).

- *La ditta dovrà adottare un regime alimentare tale da diminuire la fermentazione delle proteine attraverso un equilibrio ottimale tra proteine disponibili e carboidrati fermentabili nell'intestino crasso.*
- *Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni".*

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, sentito il Responsabile del Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE in merito alla applicabilità della proposta di prescrizione *"Il livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri dovrà mantenersi sempre inferiore ai limiti di BAT-AEL corrispondente a 3,6 Kg di ammoniaca/posto animale/anno"* contenuta nella relazione tecnica sopra riportata, ha ritenuto opportuno che tale prescrizione non debba essere inserita nell'autorizzazione dal momento che per un mero errore è stata ripresa dalle prescrizioni contenute nella precedente AIA dell'allevamento e che la stessa non è applicabile e verificabile per uno stabilimento non più soggetto agli obblighi e adempimenti previsti dall'AIA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE e del parere di Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica sopra riportati, consente di adottare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 01/07/2021 P.G.N. 24840, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI N. 4 TERMOCONVETTORI CARRELLATI (48,0, 52,5, 65,0 e 69,7 kW a gasolio)

in quanto provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Trattandosi di emissioni diffuse non si applicano valori limite.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di allevamento di seguito specificata:
 - *tipologia produttiva* – suini da ingrasso;
 - *numero massimo di capi* – 1.999 capi;
 - *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione variabile da 160 a 210 gg in funzione della razza dei capi allevati;
 - *tecniche di stabulazione adottate* – i n. 3 capannoni (identificati con lettere a, b e c) hanno box multipli con stabulazione su pavimento pieno e sono dotati di corsia esterna piena. Le deiezioni (liquami) vengono stoccate nei lagoni a servizio dell'allevamento e successivamente indirizzate allo spandimento per l'utilizzazione agronomica dei terreni condotti dalla ditta ed in concessione ad essa.

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 4 silos, emissioni n. S1, S2, S3 e S4);
- emissioni di polveri, ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalle seguenti aperture dai locali di allevamento:

Capannone	Punti di emissione	Durata h/giorno
A	Finestrature laterali e sul tetto	0 – 24
B	Finestrature laterali e sul tetto	0 – 24
C	Finestrature laterali e cupolino	0 – 24

- emissioni di ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalla gestione delle deiezioni (superfici corsie di defecazione esterne piene, lagoni stoccaggio liquami);

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

- a) Il numero di suini allevati dovrà sempre rispettare il limite massimo autorizzato di 1999 capi.
- b) Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- c) Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento e da mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- d) La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- e) La ditta dovrà controllare il regolare funzionamento dell'impianto di raffrescamento dotato di ugelli. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua. L'impianto di raffrescamento dovrà essere attivato dal 01/06 al 15/09 di ogni anno, con l'esclusione di eventuali giornate con basse temperature. Entro il 31 maggio 2022 dovrà essere installato un sistema di registrazione in continuo che consenta di verificare l'utilizzo dell'impianto di raffrescamento (data, ora, durata). Entro la medesima scadenza dovrà essere comunicata per iscritto l'avvenuta installazione di detto sistema di registrazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Presidio Tematico Regionale Agrozootechnia di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena (PEC: ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it) e al Comune di Cesena (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it).
- f) Il gestore dovrà garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni, dovrà porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie e la loro pulizia corporea governando gli sprechi idrici.
- g) Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata dovranno essere mantenute adeguate condizioni di pulizia dei pavimenti e di conseguenza dei capi in allevamento. Si dovrà agevolare l'allontanamento delle deiezioni dai locali di stabulazione attraverso l'accurata pulizia dei box, eseguita con adeguata periodicità e la densità animale dovrà essere ottimale in ogni stadio di crescita.
- h) I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- i) Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre sempre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- j) La copertura delle vasche tramite argilla espansa impermeabilizzata dovrà essere effettuata e mantenuta in modo tale da interessare l'intera superficie. **Entro il 31 maggio 2022, la copertura delle vasche di stoccaggio del liquame con argilla espansa impermeabilizzata dovrà essere resa**

conforme a quanto disposto dal punto 4.6.1 delle BAT C realizzando uno strato galleggiante di spessore pari ad almeno 10-12 cm.

- k) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano ulteriori problematiche legate alla diffusione di “odori”, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso una comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell’Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell’impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che sarà stabilito dall’Autorità Competente ad esito del procedimento per la comunicazione di modifica non sostanziale.
- l) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di “polveri”, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso una comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell’Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell’impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che sarà stabilito dall’Autorità Competente ad esito del procedimento per la comunicazione di modifica non sostanziale
- m) La Ditta è tenuta a rispettare il limite di 4 ore relativamente all’intervallo fra lo spandimento agronomico del 20% degli effluenti e l’incorporazione nel suolo nei terreni arativi o su colture che consentono la lavorazione del terreno.
- n) Le barriere vegetali presenti sui lati Sud ed Est del sito produttivo, sul lato Sud del capannone A, fra i capannoni di allevamento denominati B e C e sul lato Nord del capannone C nonché quelle sui lati Nord, Ovest e Sud dei laghi di stoccaggio, dovranno essere infoltite (come dichiarato nella Relazione Tecnica di livello 2 di “Studio di Impatto Odorigeno”) mantenute ed adeguatamente curate sostituendo nel corso degli anni, le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte). Per la sostituzione delle fallanze dovranno essere utilizzate essenze autoctone, cioè tipiche del territorio (ad es. aceri campestri, carpini, roverelle o altre specie autoctone d'alto fusto).
- o) La Ditta dovrà adottare un regime alimentare tale da diminuire la fermentazione delle proteine attraverso un equilibrio ottimale tra proteine disponibili e carboidrati fermentabili nell'intestino crasso.
- p) Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all’Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell’allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

PREMESSE

Dato atto che la ditta Società Agricola Crociani e Rossi s.s. - allevamento di vai Vicinale Bertozzi n. 351 – Cesena ha presentato la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 29240 sul portale regionale Gestione Effluenti in data 24/06/2021 (prot. n. PG/2021/99047);

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 29240 del 24/06/2021 è relativa all'allevamento della Società Agricola Crociani e Rossi s.s., oggetto di istanza di AUA codice 007FO039 ubicato in Via Vicinale Bertozzi n. 351 in Comune di Cesena;
- l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC) ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed in particolare sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5* e sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole operazioni di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 3/2017, il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 01/07/2021 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 95118/466 del 06/07/2021) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche a servizio di impresa fuori fognatura;

Visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- le "Disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera Consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

dato atto che:

- i sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- trattandosi di scarico di acque reflue domestiche derivante da insediamento di potenzialità inferiore a 50 A.E., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicato nella Tabella B della medesima Deliberazione;

visti inoltre:

- il parere ARPAE-ST SINADOC n. 20748/2021 del 10/11/2021, acquisito dal comune di Cesena al PG N. 161121/466 del 11/11/2021;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	Crociani e Rossi Società Agricola di Crociani Giovanni e C. S.S.
Ubicazione insediamento	via vicinale Bertozzi 351 - Cesena
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche e meteoriche
Destinazione dell'insediamento	allevamento di suini
Ricettore dello scarico	lagone di stoccaggio dei liquami zootecnici (vasca B)

Potenzialità insediamento	2 A.E.
Impianto di trattamento	Fossa Imhoff da 5 A.E.

PRESCRIZIONI PER REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 01/07/2021 e s.m.i. e comunque nel rispetto delle prescrizioni ARPAE-ST (PG N. 161121/466 del 11/11/2021) sottoriportate;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente allegato. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente allegato
4. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico trasmette tramite PEC al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato (MODULO 3 scaricabile dal sito del Comune). Qualora lo stato di fatto delle reti fognarie interne e delle schede tecniche fossero modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto, tale dichiarazione, con allegata la documentazione aggiornata, dovrà essere trasmessa anche al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);

PRESCRIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO di ACQUE REFLUE DOMESTICHE con immissione nel lagone di stoccaggio dei liquami zootecnici (vasca B) secondo lo schema fognario allegato:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente atto si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza della presente autorizzazione allo scarico;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere ARPAE-ST SINADOC n. 20748/2021 del 10/11/2021, (PG N. 161121/466 del 11/11/2021) sottoriportate;
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con adeguata periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff deve essere vuotata con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque. La fossa Imhoff, deve essere mantenuta costantemente libera da coperture in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli;
 - regimare le acque meteoriche in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;

- mantenere in efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e le altre opere di sistemazione liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulati;
- provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque;
- osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
- dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame della presente autorizzazione allo scarico;

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI Arpae – Servizio Territoriale:

- a. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- b. La fossa Imhoff **dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale**. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
- c. La fossa Imhoff deve essere mantenuta costantemente libera da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- d. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- e. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- f. Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la presente autorizzazione allo scarico decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benestare allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente Atto per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.